

121

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI
GIUDIZIALE

TRA

"Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese", in persona del
legale rappresentante pro tempore [•], domiciliato in [•], nel prosieguo
chiamato "Cliente";

E

Avv. Luca Capecchi, nato a Firenze il 20.4.1962, con studio in Firenze,
residente in Firenze, Viale Amendola n. 44 (C.F. CPC LCU 62D20D 612I),
in qualità di Associato dello "Studio Legale Avv. Luca Capecchi, Avv.
Jacopo Quintavalli, Avv. Giovanni Tieri – Associazione Professionale", con
sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 17 (C.F. e P.IVA 05480590487),
Telefono 055/ 282282 – 284130 fax: 055 /4631852, e.mail:
studiolegale@capecchieassociati.it, pec:
luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it, assicurato per la responsabilità
professionale con polizza n 370654986, emessa dalla compagnia assicurativa
Le Generali S.p.A., Agenzia n. 501, nel prosieguo chiamato "Avvocato";

PREMESSO

- che con ricorso notificato in data 18.9.2017, la società Lura Ambiente
S.p.A. ha proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia (R.G. n. 2141/2017) impugnazione nei confronti dell'"Ufficio
d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese" per l'annullamento "della
delibera della Provincia di Varese n. 84/2017, pubblicata sull'albo pretorio
dal 3 luglio al 17 luglio 2017, avente ad oggetto "Approvazione accordo tra

121

AUTORITA' DELL'A.T.O. DI VARESE	
PROTOCOLLO N°	4822
23 OTT. 2017	
Assegnato a ..	

la Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., AMSC S.p.A., Agesp S.p.A. e Aspem S.p.A ai fini del superamento del contenzioso in essere e della gestione dei servizi idrici della Provincia di Varese”, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui consente la prosecuzione fino a scadenza naturale solo delle gestioni del servizio di acquedotto di titolarità di Aspem S.p.A., e non di quelle relative alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di depurazione svolte da Lura Ambiente S.p.A., rispettivamente nei Comuni di Caronno Pertusella e Saronno”, nonché “di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso l'accordo così approvato e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Varese n. 25 del 31 maggio 2017, recante “Schema di accordo con Aspem A2A e Provincia di Varese e delibere conseguenti”, e relativi allegati, sempre in parte qua”, “nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto”.

- che le questioni oggetto del giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo sono da ritenersi di particolare e straordinaria rilevanza investendo la legittimità di scelte politico-amministrative di primario interesse per i cittadini e per il territorio ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

- che ai fini della individuazione del valore di causa sul quale determinare il compenso spettante all'Avvocato occorre far riferimento ai seguenti aspetti:

a) la complessità della controversia e delle questioni giuridiche trattate;

b) la rilevanza dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza:

c) i riflessi economici che la pronuncia è destinata a produrre, avendo presente che per quel che attiene Lura Ambiente il parametro di riferimento è costituito dal valore del fatturato per il servizio idrico della società per il periodo residuo di affidamento diretto (sino al 2020);

- che, tenuto conto dei parametri sopra citati, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile di particolare importanza e le parti convengono di fare riferimento, ai fini dell'individuazione dei compensi professionali, al vigente DM 55/2014 e, nello specifico, allo scaglione compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00;

- che il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;

- il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli Avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

- che il Cliente ha prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. Il Cliente conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di cui in premessa.

2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato dell'alto grado di complessità della controversia la cui trattazione richiede una approfondita e specifica conoscenza da parte dell'Avvocato dei principi del diritto nazionale e del diritto comunitario che trovano applicazione nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

3. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto, nonché dei costi prevedibili che sono connessi allo svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi.

5. Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari e Consulenti

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, dei propri associati e collaboratori di studio per lo svolgimento della prestazione, nonché di sostituti d'udienza.

2. L'Avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di Consulenti.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali relative alle attività difensive nel ricorso introduttivo R.G. 2141/2017 notificato da Lura Ambiente S.p.A., è convenzionalmente determinato nell'importo forfetario di € 20.000,00 (ventimila/00). Tale compenso deve intendersi riferito all'intera attività professionale giudiziale per le attività difensive del grado dinanzi al TAR Lombardia; nel caso in cui il giudizio, per qualunque causa, non prosegua sino alla decisione di merito, saranno dovuti i compensi maturati per l'opera svolta sino al momento dell' interruzione del predetto giudizio.

Laddove la società ricorrente, successivamente alla stipula del presente accordo, notificasse motivi aggiunti sarà riconosciuto in favore dell'Avvocato, nel caso in cui svenga svolta attività difensiva sui predetti motivi aggiunti con il deposito delle memorie di merito, un ulteriore compenso di € 2.500,00 per ciascun nuovo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio pendente.

2. Il complessivo compenso viene determinato dalle parti sul presupposto che tale compenso è inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del valore medio di liquidazione giudiziale previsto dal DM 55/2012 per lo scaglione di riferimento da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00, in quanto la puntuale applicazione del valore medio condurrebbe ad importi superiori a quelli sopra concordati e determinati, come risulta dalla tabella esplicativa che segue:

Attività giudiziale amministrativa

€ 7.072,65 per la fase di studio;

€ 4.106,70 per la fase introduttiva;

€ 5.019,30 per la fase istruttoria;

€ 6.388,20 per la fase decisoria;

2. In caso di accordo transattivo, qualora - prima dello svolgimento delle difese giudiziali - venga concretamente espletata attività da parte dell'Avvocato a favore del Cliente finalizzata e/o funzionale alla definizione del predetto accordo, sarà riconosciuto all'Avvocato la somma di € 10.000,00 (diecimila/00).

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

4. Tale compenso è al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L'Avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

a) € 1.000,00 (mille/00) al momento del deposito della memoria di costituzione formale dinanzi al TAR Lombardia;

b) € 12.000,00 (dodicimila/00) al deposito della memoria difensiva esplicativa delle ragioni afferenti la legittimità degli amministrativi oggetto di impugnazione;

c) il saldo al deposito della sentenza del TAR Lombardia.

2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella che potrà essere inviata tramite modalità elettroniche.

3. Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

5. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Data, [●]

“Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese”

Avv. Luca Capecchi

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nel quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia.

- art. 2, comma 3, nel quale il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto e dei costi prevedibili.

- art. 5, comma 3, nel quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto,

indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di
refusione posto a carico della controparte.

- art. 5, comma 4, nel quale si prevede che ove l'importo liquidato
giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà
riconosciuta a favore dell'avvocato.

- Art. 5, comma 5, per il quale, in caso di rinuncia al mandato o di
revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per
l'attività fino a quel momento svolta.

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal
cliente anche per ricevuta di copia

"Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese"

Avv. Luca Capecchi